



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO DEL FIUME SILE N. 2 DEL 20.05.2021

OGGETTO: Causa [REDACTED]/Ente Parco. Costituzione in Giudizio.
Assistenza legale dell'Avvocatura regionale. Rif.to Avvocatura Regionale

IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO

Vista la legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, in materia di riorganizzazione degli Enti Parco regionali e in particolare l'art. 6.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto: "Nomina del Consiglio direttivo e del Presidente del parco naturale regionale del Fiume Sile. Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018".

Premesso che:

- [REDACTED] ha proposto avanti il Tribunale di Treviso ricorso, per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco n. 759 del 9-03-2021, ordinanza – ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per violazione delle norme di governo del Parco del Sile, ex art. 26 delle L.R. n. 8/1991;
- che l'Ente Parco del Sile, Ente strumentale della Regione Veneto, ha sottoscritto apposita convenzione con l'Avvocatura regionale, per l'assistenza legale.

Vista la richiesta, da parte dell'Avvocatura regionale, del provvedimento di autorizzazione alla costituzione in giudizio, nel procedimento *de quo*.

Preso atto che l'Avvocatura regionale, con nota del 19-5-2021, ha indicato gli avv. ti Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Franco Botteon, dell'Avvocatura Regionale, per il patrocinio legale dell'Ente Parco, nel contenzioso di che trattasi.

Considerato che:

- l'Ente Parco ha correttamente formulato il provvedimento impugnato ed ha interesse alla sua esecuzione.



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

Ritenuto, pertanto, costituirsi in giudizio avverso il ricorso di che trattasi, attraverso l'Avvocatura regionale, con l'assistenza dei succitati avvocati.

DECRETA

- 1) di autorizzare l'Avvocatura regionale a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Treviso, avverso il ricorso proposto da [REDACTED], per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco di ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per violazione delle norme di governo del Parco del Sile, ex art. 26 delle L.R. n. 8/1991;
- 2) di avvalersi dell'assistenza legale e del patrocinio dell'Avvocatura regionale, giusta convenzione in essere, nelle persone degli avv.ti Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Franco Botteon;
- 3) di incaricare il funzionario responsabile del Servizio amministrativo – finanziario e programmazione dell'esecuzione dell'atto;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della L.R. 53/1993, così come modificata dalla L.R. 42/2018.



IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO
F.to Dott. Arturo Pizzolon

Treviso, 20 maggio 2021